



**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A**  
**COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DELL'1 agosto 2013**

**A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

*Il Giudice Sportivo,*

esaminati i referti arbitrali relativi alle gare “amichevoli”:

**Milan-Juventus del 23 luglio 2013**

**Milan-Sassuolo del 23 luglio 2013**

**Atalanta-Udinese del 27 luglio 2013**

**Napoli-Galatasaray del 29 luglio 2013**

**Parma-Olympique Marsiglia del 31 luglio 2013**

considerato che, in conformità ad un orientamento interpretativo da tempo consolidatosi (dal C.U. n. 61 del 27 agosto 1997 al più recente C.U. n. 28 del 19 agosto 2011), il trattamento sanzionatorio di condotte disciplinarmente rilevanti accertate in gare “amichevoli” deve opportunamente riflettere la peculiarità di tali eventi caratterizzati, sia in Italia che all’Estero, da non omogenei moduli organizzativi, condizioni ambientali, impegno agonistico e calendarizzazione;

considerato, in particolare, che per esplicita previsione normativa (art. 19, comma 10 CGS), l’espulsione dal campo di un calciatore ne determina la conseguenziale squalifica esclusivamente in occasione di una gara ufficiale, consentendo in tal modo l’applicazione, in occasione di gare “non ufficiali”, qualora ne ricorrano le condizioni, di una sanzione meno afflittiva e che analoga discrezionalità deve essere riconosciuta in tema di ammonizioni e, più in generale, in riferimento ai minimi edittali normativamente indicati, onde evitare incongrui effetti sulle gare di campionato,

*delibera*

di adottare i seguenti provvedimenti sanzionatori:

## **a) SOCIETA'**

Ammenda di € 30.000,00 con diffida : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso dell'esecuzione di un calcio di rigore al termine del tempo regolamentare, rivolto ad un calciatore della squadra avversaria grida e cori espressivi di discriminazione razziale; sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. (ex art. 11, modificato dal provvedimento federale di cui al CU 189/A del 4 giugno 2013, e art. 13 n. 1 lettere a) e b) CGS)

Ammenda di € 30.000,00 con diffida : alla Soc. **SASSUOLO** per avere suoi sostenitori, al 32° della gara, rivolto ad un calciatore della squadra avversaria grida e cori espressivi di discriminazione razziale; sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. (ex art. 11, modificato dal provvedimento federale di cui al CU 189/A del 4 giugno 2013, e art. 13 n. 1 lettere a) e b) CGS)

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

AMMENDA € 5.000,00

**KELAVA Ivan** (Udinese): per avere, al termine del primo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

AMMENDA € 3.000,00

**CRISTANTE Bryan** (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE ED AMMENDA € 3.000,00

**CONSTANT Kevin** (Milan): per avere, al 32° della gara, calciato il pallone verso un gruppo di tifosi della squadra avversaria che lo avevano insultato con grida e cori espressivi di discriminazione razziale, chiedendo quindi la propria sostituzione, uscendo dal terreno di giuoco e determinando in tal modo l'interruzione della gara di circa due minuti (Prima sanzione).

AMMENDA € 1.500,00

**BASELLI Daniele** (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**DI NATALE Antonio** (Udinese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

**GOBBI Massimo** (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**LARIBI Karim** (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**LICHTSTEINER Stephan** (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**MARQUES LOUREIRO Allan** (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**MESTO Giandomenico** (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**MURIEL FRUTO Luis Fernando** (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**PINZI Giampiero** (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**STENDARDO Guglielmo** (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**YEPES Mario** (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'1 AGOSTO 2013

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*